

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2009, n. 16-12042

D.lgs 152/2006 e s.m.i., art. 20 della l.r. 40/1998, D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione Ambientale Strategica della proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Novara. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Taricco:

Premesso che:

la Giunta Provinciale di Novara, con deliberazione n. 136 del 12 marzo 2009, ha approvato gli elaborati relativi alla proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio provinciale vigente, al Rapporto Ambientale, allo Studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; ai sensi dell'art. 20 della l.r. 40/98, come disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la proposta di rinnovo di Piano in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto rinnovo di un piano faunistico-venatorio che, in base a quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", è soggetto a Valutazione di Incidenza. La VAS deve essere infatti effettuata obbligatoriamente nel caso di piani e programmi per i quali è necessaria una Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. suddetto. La proposta di rinnovo è pertanto corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché dello Studio di Incidenza sui Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale della Provincia di Novara;

la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, è tenuta ad esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale del rinnovo del Piano faunistico-venatorio provinciale della Provincia di Novara, attraverso il proprio Organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/98, formato dal nucleo centrale e dalle direzioni regionali competenti, interessate dal piano.

Considerato che:

ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza relativi alla proposta di rinnovo del PFV di Novara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Novara e sono stati depositati presso l'amministrazione provinciale di Novara per 60 giorni consecutivi a partire dal 2 aprile 2009;

ai fini della raccolta dei pareri settoriali per la definizione dei contenuti della relazione tecnica (Allegato A), allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, sono state convocate due riunioni dell'Organo tecnico regionale in data 15 maggio e 23 luglio 2009;

nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, sono state individuate le principali criticità ambientali e sono state fornite indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione delle successive fasi del Piano, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti negativi sull'ambiente.

Preso atto:

dei contenuti del rinnovo del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Novara, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio di Incidenza, in base ai quali è stata svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

degli esiti dell'istruttoria regionale condotta dall'Organo tecnico regionale per la VAS, contenuti nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A);

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni lavorativi non consecutivi presso gli uffici ed il sito web della Provincia di Novara;

degli esiti delle consultazioni del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale.

Visto:

la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente “La valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte seconda, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e s.m.i.;

la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;

la deliberazione n. 136 del 12 marzo 2009 con cui la Giunta provinciale di Novara ha approvato gli elaborati relativi alla proposta di rinnovo del Piano faunistico-venatorio provinciale vigente, al Rapporto Ambientale, allo Studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- in qualità di autorità competente per la VAS, di esprimere, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, parere positivo circa la compatibilità ambientale del rinnovo del Piano faunistico-venatorio della Provincia di Novara, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate, che dovranno essere recepite in sede di adozione definitiva e approvazione del medesimo Piano:

- Nell’ambito della descrizione dei contenuti di Piano, si richiede di associare in maniera chiara le azioni di Piano individuate in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire, in modo da permettere una valutazione della loro efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si richiede inoltre di mettere in risalto le azioni innovative del Piano proposto rispetto al vigente e di indicare le possibili alternative rispetto alle scelte di Piano effettuate o ai criteri utilizzati per operare le scelte.
- Il primo obiettivo generale di Piano (“conservazione delle popolazioni esistenti di fauna selvatica”) dovrà essere integrato specificando che le azioni di conservazione della fauna selvatica sono rivolte nei confronti delle specie autoctone e ampliandolo con “la tutela e l’incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie”.
- Il criterio che ha ispirato l’individuazione delle Oasi di Protezione è quello di localizzarle nelle zone dove è più alto il rischio di evoluzione verso un ambiente banalizzato con scarsa diversità. Poiché tale criterio è stato utilizzato anche nell’ambito della precedente pianificazione si suppone che tali scelte abbiano avuto un effetto positivo spingendo così l’Amministrazione provinciale a reiterarle. La proposta di rinnovo del Piano e il relativo Rapporto ambientale non prendono però in esame gli interventi di miglioramento ambientale effettuati nel corso della precedente pianificazione nelle Oasi già istituite, nè i risultati ottenuti a livello naturalistico in generale e faunistico in particolare. Nel corso di attuazione del presente Piano dovrà pertanto essere effettuato un attento monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica presenti nelle Oasi di Protezione e degli interventi di miglioramento ambientale ivi effettuati, al fine di valutarne l’efficacia e prevedere azioni correttive nella futura pianificazione. Tra i criteri di individuazione delle future Oasi di Protezione dovrà essere inserita la presenza di elementi della rete Natura 2000.
- Nel caso in cui il territorio in cui si intende individuare l’Oasi di Protezione Borgoticino – Castelletto sopra Ticino sia effettivamente un fondo chiuso, tale area dovrà essere esclusa dal sistema delle Oasi di Protezione, in quanto scarsamente funzionale per gli evidenti problemi di spostamento della fauna terrestre.
- Al fine di prevenire situazioni di intensa pressione venatoria difficilmente controllabili, i confini dell’Oasi di Protezione Vinzaglio dovranno essere modificati in modo da far coincidere l’Oasi

stessa con la Z.R.C. Robbio Palestro localizzata in Provincia di Pavia ed eliminare il corridoio venabile che si creerebbe con l'attuazione della proposta di Piano.

- In considerazione dell'importanza dal punto di vista didattico e ambientale dell'Oasi di Protezione Campo della Ghina, che presenta dimensioni alquanto ridotte (21,4 ha), si richiede di ampliarne i confini in modo da comprendere anche l'adiacente Oasi del Monton Borgolavezzaro.

- Per quanto riguarda l'Oasi di Protezione del lago d'Orta, giudicata qualificante sia per la presenza di due Aree protette sia per il valore dell'habitat, si richiede di ampliare l'ampiezza minima della fascia tutelata, in quanto quella proposta (25 m) è considerata insufficiente a svolgere la sua funzione conservativa.

- Poiché le attività svolte all'interno delle Z.A.C. (ricerca della fauna da parte dei cani e lo sparo per le zone di tipo C) possono interferire negativamente con la fauna oggetto di tutela, le zone per l'allenamento, addestramento e gare per cani da caccia (tipo A, B e C) non dovranno essere individuate in contiguità con Istituti di protezione, ma dovranno essere mantenute a una distanza di almeno 1.000 metri dai confini delle zone sopra citate.

- Per quanto riguarda il terzo obiettivo specifico del Piano, che prevede la definizione di un programma di monitoraggio e la creazione di un database informativo della cui gestione si occuperà la Provincia, al fine di uniformare a livello regionale le procedure di monitoraggio e di archiviazione dei dati, dovrà essere utilizzata la Banca dati faunistica regionale, già da tempo in uso presso le amministrazioni provinciali. Eventuali sezioni che la Provincia di Novara ritenesse opportuno creare *ex novo* o implementare rispetto all'attuale impianto della Banca dati suddetta dovranno essere sviluppate in accordo con l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

- Poiché il Rapporto Ambientale ha messo in evidenza che il maggiore impatto sull'ambiente è determinato dai ripopolamenti, senza però prevedere alcuna azione mitigativa diretta o indiretta, le azioni di Piano dovranno essere rivolte al progressivo abbandono delle pratiche di immissione con materiale di allevamento, privilegiando gli interventi che utilizzano animali di cattura.

- Si richiede di inserire il daino tra le presenze di interesse gestionale nell'ambito del territorio provinciale, soprattutto alla luce delle prescrizioni in merito contenute nelle "Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici ruminanti nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. n. 37 – 6385 del 9 luglio 2007, rivolte al contenimento dell'espansione della specie sul territorio regionale, in quanto alloctona.

- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo della popolazione del Cinghiale", si richiede di fare riferimento alla D.G.R. n. 118-9442 del 1 agosto 2008 inerente il coordinamento dell'attività di controllo e gestione del cinghiale all'interno e all'esterno delle Aree protette regionali e di specificare le modalità di alienazione degli animali abbattuti.

- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Cornacchia grigia", poiché gli interventi di controllo descritti sono limitati alla sola cornacchia grigia, escludendo la cornacchia nera, gli ibridi e la gazza, si richiede di indicare le motivazioni di tali scelte, nonché le modalità di smaltimento delle carcasse e di specificare il divieto dello sparo al nido.

- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Silvilago", si richiede di specificare le modalità di alienazione degli animali abbattuti.

- Per quanto riguarda le "Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Volpe", i protocolli di intervento dovranno prevedere una fase di verifica dell'efficacia del contenimento, attuabile mediante il monitoraggio costante delle popolazioni di predatore e specie preda. Nell'ipotesi che la lepre e il fagiano siano specie predate, tali procedure devono prevedere le seguenti fasi:

- conteggio notturno della volpe e della lepre con faro su percorsi campione standardizzati;
- rilevamento delle tane attive di volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio;
- monitoraggio delle popolazioni di fagiano mediante transetti diurni condotti in tardo autunno;

- osservazioni condotte a metà luglio del numero medio di fagianotti osservato su un campione adeguato di famiglie per ciascun istituto di gestione, finalizzate alla valutazione dell'incremento utile annuo delle popolazioni.

Tale protocollo di monitoraggio, di durata almeno triennale, deve inoltre prevedere una fase finale di verifica dell'efficacia degli interventi di contenimento, condotti senza limiti numerici all'interno delle Z.R.C. e su una fascia esterna di 500 m, mirata a evidenziare gli andamenti delle popolazioni di volpe e specie preda.

- Per quanto riguarda le “Modalità di attuazione del controllo delle popolazioni di Colombo di città”, si richiede di fare riferimento alla D.G.R. n. 46-9713 del 30 settembre 2008 che approva le Linee guida regionali sul controllo del colombo. A causa dei possibili impatti negativi sulle specie di avifauna e di chiroterofauna di interesse conservazionistico, nelle aree S.I.C./Z.P.S. non dovranno essere effettuati interventi di controllo che contemplino la posa di ostacoli che impediscono la nidificazione.

- In considerazione della natura del Piano faunistico-venatorio e degli obiettivi in esso individuati finalizzati ad una corretta gestione della fauna connessa alla salvaguardia dell'ambiente, con ricadute specifiche sulle componenti ecosistemiche, si richiede che le fasi attuative del PFV relative ai miglioramenti ambientali siano realizzate tenendo conto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009) in relazione agli obiettivi individuati nel progetto strategico “Rete di valorizzazione ambientale orientata sia al miglioramento funzionale della rete ecologica sia al potenziamento delle reti di fruizione dei sistemi di siti di interesse naturale e culturale” previsto nello stesso PPR all'art. n. 42 “Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi” e all'art. n. 44 “Progetti e programmi strategici”.

- Nell'ambito della riorganizzazione degli obiettivi e delle azioni di Piano, gli indicatori di “performance” del Piano (indicatori di risposta) dovranno essere ricondotti all'azione specifica di riferimento. Inoltre, per ciascun indicatore dovranno essere individuati valori di riferimento o trend a cui tendere, al fine di poter valutare in modo obiettivo ed immediato lo scostamento del dato ottenuto con il monitoraggio dal valore atteso.

- Il programma di monitoraggio previsto dovrà essere integrato prevedendo una serie di censimenti riferiti a specie di fauna selvatica di interesse conservazionistico.

- Gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio ambientale del Piano dovranno essere concordati con l'Osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha individuato un set di indicatori sulle specie di interesse regionale per valutarne l'applicabilità al contesto territoriale novarese.

- All'interno delle aree della Rete Natura 2000, nonché nei territori confinanti e/o limitrofi (anche qualora si tratti di A.F.V, A.A.T.V.) in cui siano presenti *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana latastei* ed eventuali altri anfibi di interesse conservazionistico, deve essere evitata l'immissione di fagiani, dal momento che l'azione predatoria di tali uccelli rappresenta una significativa minaccia per gli anfibi neometamorfosati.

- Si richiede una maggior attenzione nella scelta dei siti adibiti a zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove di lavoro dei cani (anche se di tipo A o B), in quanto la loro prossimità con aree della Rete Natura 2000 o Aree protette rappresenta indiscutibilmente un elemento di impatto, specie in considerazione della frequenza con la quale i cani tendono a sconfinare dalle zone di addestramento (soprattutto quelle riservate alle razze da seguita). Considerando che l'addestramento dei cani nelle aree preposte è consentito in maniera continuativa nel corso dell'anno, con la sola interruzione nel periodo 1° maggio – 30 giugno per le Zone di tipo A e B (pag. 51 della proposta di Piano), è concreta l'interferenza anche con il periodo di nidificazione di molte specie di uccelli di interesse comunitario.

- Riguardo alle azioni di conservazione e miglioramento ambientale previste, si evidenziano le seguenti misure da attuare nelle aree che ricadono in S.I.C. o Z.P.S.:

- il rispetto dei calendari venatori e, soprattutto, il controllo dei carnieri, prospettati come azioni di miglioramento in favore della sola avifauna acquatica svernante, devono essere

estesi, come misura, anche all'avifauna migratrice: questo, in considerazione della possibile confusione tra alcune specie di Passeriformi per i quali è consentito il prelievo e specie protette;

- va evitato il foraggiamento dissuasivo dei cinghiali; la creazione di barriere invalicabili ed i sistemi di dissuasione devono essere valutati con particolare attenzione al resto della fauna ed all'ambiente presente, allo scopo di evitare impatti negativi su tali componenti.

• Per quanto riguarda il controllo delle specie problematiche nelle aree S.I.C./Z.P.S.:

- nel caso del cinghiale è considerata non compatibile la caccia in battuta, che causa un disturbo eccessivo alla restante fauna. Nella gestione di tale specie si ritiene inoltre controproducente la pratica del foraggiamento dissuasivo (non disponendo, oltretutto, di dati che ne dimostrino effettivamente l'efficacia), in quanto determina concentrazioni di animali e, di fatto, incrementa la sopravvivenza delle classi giovanili anche a fronte di situazioni climatico-ambientali potenzialmente selettive.

- Per quanto riguarda la cornacchia grigia, l'uso delle gabbie di cattura non può essere definito selettivo, in quanto accade comunemente che rapaci di dimensioni comparabili restino intrappolati: si prescrive pertanto il controllo quotidiano delle gabbie da parte di personale qualificato, che sia in grado di intervenire liberando i rapaci eventualmente imprigionati.

- Analogamente, reti e gabbie di cattura destinate alle minilepri non possono definirsi selettive; considerando il forte disturbo arrecato alle popolazioni di fauna autoctona dalle modalità di contenimento notturno, va inoltre impedita tale modalità prospettata nello Studio di Incidenza.

- Anche nel caso della nutria si prescrivono controlli quotidiani delle gabbie di cattura.

- La volpe, nelle aree SIC/ZPS, sulla scorta dei dati presentati, non è riconosciuta quale specie problematica, le strategie di controllo proposte non sono pertanto considerate compatibili con la conservazione delle specie protette all'interno di rete Natura 2000.

- Dovranno essere fornite precise indicazioni relative alle modalità di soppressione e successivo smaltimento delle carcasse degli animali catturati nel corso degli interventi di contenimento delle specie problematiche.

- di richiedere che in sede di predisposizione della versione definitiva del Piano sia dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;

- di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento, sia trasmessa alla Provincia di Novara, che deve tenerne conto nella predisposizione definitiva del Piano faunistico-venatorio provinciale.

L'Autorità preposta all'approvazione del Piano redigerà, ai sensi dell'articolo 17 "*Informazione sulla decisione*" del D.lgs 4/2008 correttivo del D.lgs 152/2006, la Dichiarazione di Sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano tenendo anche conto delle prescrizioni precedentemente riportate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato